



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comunediaprilia.gov.it

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 171 del 1 giugno 2016

OGGETTO: adeguamento del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale alle disposizioni di cui alla L. 11 agosto 2014 n. 114.

L'anno **duemilasedici**, addì **uno** del mese di **giugno** alle ore **12,00** e seguenti nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
TERRA	Antonio	Sindaco	X	
GABRIELE	Franco	Vice Sindaco	X	
BARBALISCIA	Francesca	Assessore		X
FIORATTI SPALLACCI	Mauro	Assessore	X	
LOMBARDI	Alessandra	Assessore	X	
MARCHITTI	Vittorio	Assessore	X	
MASTROFINI	Roberto	Assessore		X
TORSELLI	Eva	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Elena Palumbo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Sig. **Antonio Terra**, che dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 27 e 37 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle autonomie locali con il quale è stato previsto che: *«Gli enti provvisti di avvocatura, costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578»;*

VISTA la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 relativa alla "Nuova Disciplina dell'ordinamento forense" e, in particolare, quanto stabilisce l'art. 23 dell'anzidetto testo normativo;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 160 del 3 giugno 2010 con la quale si autorizzava il funzionario responsabile del Servizio Avvocatura Generale ad iscriversi nell'Albo speciale tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 138 del 10 maggio 2013 con la quale è stata approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 26 del 04.04.2013 con la quale si è proceduto ad approvare il regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale, che disciplinava altresì le ipotesi e la misura dei compensi spettanti al personale togato;

VISTO l'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha mutato i criteri da prendere in considerazione per la corresponsione dei compensi professionali, dovuti al personale appartenente all'Avvocatura comunale;

CONSIDERATO che la menzionata Legge n. 114/14 prescriveva a carico di ciascuna singola Amministrazione l'adeguamento necessario dei regolamenti alle nuove disposizioni, in mancanza del quale si stabiliva l'impossibilità per gli Enti di corrispondere i compensi professionali dovuti a far data dal 1 gennaio 2015;

RITENUTO di dover procedere alla revisione del vigente Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale, adeguandolo alle nuove disposizioni di cui alla richiamata Legge n. 114/14;

VISTO quanto dispone l'art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. Legge finanziaria 2006), secondo cui *«Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro»;*

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 33 del 26 gennaio 2009, ribadito successivamente anche dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite, in sede di controllo, con deliberazione Del. n. 33/CONTR/2010 del 7 giugno 2010, secondo cui *«se si considera che l'Irap viene commisurata per le amministrazioni pubbliche alla spesa per il personale, l'incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l'espansione dell'imposta che deve, comunque, trovare copertura nell'ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici»*, gravando pertanto

l'imposta sul datore di lavoro;

PRESO ATTO altresì del chiarimento RAL n. 1049 reso dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) nel quale si precisa che «l'art.27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli Enti l'adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi. Si tratta di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa. Questa è legittimata soltanto a determinare l'eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati titolari di posizioni organizzativa»;

CONSIDERATO che la disciplina per l'erogazione dei compensi è, pertanto, rimessa ad atto unilaterale della Giunta Comunale, mentre è prevista la concertazione con le OO.SS. per la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato;

ATTESO che effettivamente con propria precedente deliberazione n. 47 del 19 febbraio 2016 è stato approvato il CCDI anno 2015, ivi compreso l'allegato n. 5 dove sono state stabilite -di concerto con tutte le OO.SS.- le riduzioni percentuali della retribuzione di risultato per il personale dipendente togato, titolare di P.O. o A.P.;

RITENUTO che il presente provvedimento afferisca a questioni riguardanti l'organizzazione del personale, poiché l'allegato regolamento regola i rapporti tra il Servizio Avvocatura e gli altri Settori, nonché i compiti precipi del Servizio stesso, la ripartizione dei carichi di lavoro ed altre questioni che rientrano nella predetta disciplina organizzativa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di quella contabile, espressi sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare** le premesse e la parte narrativa del presente provvedimento;
- 2. di approvare** le modifiche al Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale, allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 22 articoli.


Indi, in prosieguo, con voto unanime

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile atteso il fatto che il termine di legge per il predetto adeguamento è ampiamente scaduto

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI APRILIA

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 04.04.2013)

(Modificato con Deliberazione di G.C. n. 171 del 01.06.2016¹)

¹ Le modifiche apportate rispetto al testo previgente sono evidenziate in neretto.

PRINCIPI E FUNZIONI

ARTICOLO 1 COMPITI

1. L'Avvocatura comunale tutela i diritti e gli interessi dell'Amministrazione davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede conciliativa, arbitrale e stragiudiziale, nonché svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore degli Organi istituzionali di governo e di gestione dell'Ente.

ARTICOLO 2 CONTENZIOSO GIUDIZIALE

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente spettano ai dipendenti professionisti togati, iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, salvo i casi di loro incompatibilità o di eccezionale e comprovata necessità in cui il Sindaco, con atto motivato decida di incaricare professionisti legali del libero Foro, in base al possesso di accertati requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune.

2. Il mandato agli Avvocati viene conferito dal Sindaco **con propria disposizione sindacale, su proposta dell'Avvocato Dirigente o, in sua assenza, del Responsabile del Servizio.**

3. Il Sindaco può rilasciare al personale togato dipendente la procura generale alle liti per facilitare la speditezza degli adempimenti connessi agli incarichi di rappresentanza e difesa.

4. Il conferimento dell'incarico davanti alle giurisdizioni superiori e agli altri uffici giurisdizionali, posti al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Latina, **può prevedere** la nomina di un procuratore domiciliatario.

ARTICOLO 3 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutti gli affari contenziosi, i procedimenti, le questioni legali e le richieste di pareri, indirizzate al Servizio Avvocatura, vengono assegnati -ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114- secondo un principio di parità di trattamento ed equa distribuzione dei carichi di lavoro dall'Avvocato Dirigente o, in sua assenza, dal Responsabile del Servizio, il quale provvede alla formale assegnazione dell'affare a ciascun avvocato, in virtù dell'ordine di arrivo al protocollo dell'atto che introduce il giudizio, tenendo altresì conto della ripartizione degli incarichi tra tutti i professionisti nonché del grado di specializzazione richiesto, salvo il caso in cui a ciò non vi provveda, in via preliminare e diretta, il Sindaco *pro-tempore* mediante assegnazione *ad personam*, fuori dal criterio anzidetto.

ARTICOLO 4

PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELL'AVVOCATURA

1. Gli Avvocati del Comune vengono assunti tramite concorso pubblico.
2. **Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza, così come previsto dall'art. 23 della Legge 31.12.2012, n. 247 del nuovo ordinamento forense.**
3. Gli Avvocati comunali, nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense, non sono ordinati gerarchicamente, non dipendono per la carica dall'apparato burocratico dell'Ente e sono tenuti al rispetto della Legge Professionale, del Codice Deontologico e del **Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Aprilia, giusta deliberazione di G.C. n. 194 del 19.12.2013.**
4. **I predetti professionisti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'Ente nell'adempimento del mandato professionale, pur corrispondendo direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato.**
5. Gli Avvocati comunali non possono essere assegnati, neppure temporaneamente, alle dipendenze di altre strutture organizzative e non possono assumere incarichi gestionali di qualsivoglia natura.
6. **L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da elevata competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.**

ARTICOLO 5

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

1. L'Avvocatura comunale provvede alle consultazioni legali richieste:
 - a. dal Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - b. dal Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - c. dal Segretario Generale;
 - d. da un Dirigente;
 - e. dal Presidente del Collegio dei Revisori.
2. L'Avvocatura comunale esprime il proprio parere in seguito a richiesta scritta, su questioni giuridiche complesse e di interesse generale. La richiesta di parere dovrà essere completa di:

- specifica articolazione del quesito cui l'Avvocatura è chiamato a rispondere per dirimere la questione di interesse del richiedente;
 - documentazione amministrativa utile all'espressione del richiesto parere;
 - puntuale relazione in ordine ai fatti;
 - indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.
3. Il parere dell'Avvocatura viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse.
4. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri".
5. I pareri espressi dall'Avvocatura, per la loro natura consultiva, non hanno valore vincolante per il richiedente, in capo al quale resta la responsabilità del provvedimento amministrativo adottato in seguito all'espressione del parere.

ARTICOLO 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. L'Amministrazione assicura una costante formazione professionale al personale togato dell'Avvocatura comunale, anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.07.2007, istituendo annualmente un apposito *budget*, con destinazione vincolata, per far fronte ai conseguenti oneri finanziari.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1. L'Avvocatura comunale mette a disposizione degli Organi e degli Uffici comunali la documentazione giuridica per le consultazioni, anche tramite gli strumenti informatici di cui è dotato l'Ente.

ARTICOLO 8 RAPPORTI CON ORGANI O ENTI ESTERNI

1. L'Amministrazione può stipulare, a tempo determinato, apposite convenzioni con altri Enti Locali al fine di assicurare o svolgere in modo coordinato il servizio di Avvocatura.
2. Gli Enti, i Consorzi, le Istituzioni e le Società costituite con partecipazione comunale, previa autorizzazione della Giunta Municipale, possono avvalersi dei servizi dell'Avvocatura comunale.

3. Le modalità e le formalità delle prestazioni vengono definite caso per caso con atto negoziale intervenuto tra il Comune e gli Enti richiedenti e i compensi professionali sono corrisposti nella misura concordata sulla base **delle norme** in vigore al momento della sottoscrizione della convenzione.

ARTICOLO 9 DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA

1. Gli scritti defensionali, i pareri legali e la relativa corrispondenza informativa degli Avvocati Comunali e dei Professionisti esterni di fiducia incaricati dall'Amministrazione sono sottratti al diritto di accesso da parte dei terzi interessati e, in casi specifici, finanche dei Consiglieri comunali, allorché sia necessario tutelare la riservatezza delle procedure contenziose o pre-contenziose curate dagli Uffici Comunali.

2. Gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a liti in potenza o in atto e l'esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione sono soggetti a riservatezza, ogniqualvolta la loro conoscenza o divulgazione possa compromettere la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese o quando siano volti a pre-articolare le strategie difensive dell'Amministrazione.

3. Il diritto di accesso è altresì differito nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione difensiva dell'Amministrazione.

4. Gli atti di consulenza legale e i pareri *pro-veritate*, inseriti nell'ambito di un procedimento amministrativo, aventi natura endoprocedimentale, diretti a determinare l'esito del provvedimento finale, ancorché non citati nel medesimo, sono ammessi al diritto di accesso.

STRUTTURA E PERSONALE

ARTICOLO 10 AVVOCATO DIRIGENTE

1. L'Avvocato **Dirigente**, *primus inter pares*, rappresenta l'Avvocatura comunale; **determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari; assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari; assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;** riferisce periodicamente al Sindaco e alla Giunta sull'attività generale svolta dall'Avvocatura comunale per assicurare, nel miglior modo possibile, l'espletamento dell'attività difensiva.

2. In caso di assenza o di impedimento **dell'Avvocato Dirigente**, le funzioni saranno temporaneamente esercitate **dal Responsabile del Servizio**.

ARTICOLO 11

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. L'Avvocatura comunale **si compone** di professionisti togati e di personale con profilo professionale amministrativo, **che costituisce la segreteria amministrativa.**

2. **La segreteria amministrativa dell'Avvocatura svolge** le seguenti funzioni:

➤ **riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi all'Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'Ente;**

➤ **detiene il protocollo e l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;**

➤ **provvede alla fascicolazione e all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;**

➤ **cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;**

➤ **si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;**

➤ **è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.**

3. Il personale amministrativo supporta le funzioni forensi, coadiuva ed assiste gli Avvocati comunali.

4. **Nei giudizi instaurati dinanzi agli Uffici di Conciliazione, alle Commissioni Tributarie, alla Magistratura del Lavoro e al Giudice di Pace nei casi espressamente previsti dalla legge e con i limiti di competenza da essa imposti, ferma restando la possibilità per l'Ente di farsi rappresentare in giudizio dal personale togato, qualora tra il personale in servizio vi siano dipendenti, inquadrati nella categoria direttiva ed in possesso del diploma di Laurea, il Sindaco può - con propria disposizione- incaricarli della rappresentanza e difesa giudiziale dell'Ente.**

5. Gli Avvocati Comunali collaborano tra loro e garantiscono la trattazione degli affari loro affidati anche mediante reciproche sostituzioni nei casi di assenza, impedimento o altra giustificata ragione.

ARTICOLO 12

ORARIO DI SERVIZIO

1. Tutto il personale in servizio presso l'Avvocatura comunale osserva la disciplina dell'orario di lavoro, in ossequio ai principi del C.C.N.L. dei Dipendenti degli Enti Locali.

2. **La particolarità delle mansioni svolte dagli avvocati togati, che oltre a dover garantire la ordinaria presenza in servizio devono assicurare il costante presidio delle udienze giudiziarie, esonera il predetto personale dal vincolo orario ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003.**

ARTICOLO 13

TASSA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di Latina, nell'esclusivo interesse del Comune di Aprilia, comporta il pagamento ovvero il rimborso -a cura dell'Ente- della tassa annuale d'iscrizione al personale togato dell'Avvocatura comunale.

ARTICOLO 14

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

1. Gli avvocati comunali hanno diritto, così come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della legge professionale in materia, ai compensi di natura professionale a seguito di provvedimento favorevole per l'Ente.

2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

3. I compensi professionali sono riconosciuti dall'Amministrazione comunale e corrisposti nei seguenti casi:

A. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, con recupero totale o parziale delle spese a carico delle controparti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 5, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, le somme recuperate che debbono confluire su di un apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali della Avvocatura dell'Ente, sono attribuite all'avvocato che ha curato la pratica con esito favorevole, in ragione anche del rendimento individuale che risponde a criteri oggettivi così come previsto per legge.

In tali casi, al Comune di Aprilia va una quota pari al 15% delle somme recuperate e tali importi verranno acquisiti al bilancio dell'Ente.

B. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, con compensazione parziale o totale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo provvedimento favorevole, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della Legge 11 agosto 2014 n. 114, all'avvocato che ha patrocinato la causa nell'interesse dell'Ente verrà corrisposto un importo pari alla somma risultante dalla parcella professionale elaborata secondo quanto previsto dal vigente D.M. Giustizia n. 55/2014 e/o sue successive modificazioni, riferita al valore minimo di ciascuna fase processuale effettivamente svolta, in riferimento allo scaglione della controversia.

4. Sarà cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare, per ogni causa di cui insta la liquidazione l'attività espletata (numero di udienze - numero di memorie depositate - eventuali altre attività processuali espletate).

5. Nei casi di cui alla lettera B, i compensi liquidabili non potranno superare lo stanziamento previsto sull'apposito capitolo di bilancio riferito all'anno 2013.

6. Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi, mentre la liquidazione dell'IRAP graverà totalmente sul Comune di Aprilia.

7. Per «pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente» devono intendersi tutti i provvedimenti pronunciati da autorità arbitrale o giudiziaria in sede civile, penale, amministrativa o tributaria, nel merito ivi compresa la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, dai quali derivi un vantaggio o una minor spesa per l'amministrazione comunale o che lascino intatto il provvedimento amministrativo impugnato. Nell'ipotesi di diversi gradi di giudizio, devono considerarsi sentenze favorevoli anche i provvedimenti successivi a quello oggetto di impugnazione quando comportano un vantaggio o una minor spesa per l'amministrazione rispetto alle precedenti pronunce. Alle pronunce favorevoli sono equiparate le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'amministrazione in relazione alle pretese di controparte, anche sotto il profilo della sottrazione di questa ad ulteriori aggravii ed accessori derivanti dalla persistenza nell'agire o resistere in giudizio, oppure quelle che comportano l'accertamento di un diritto.

8. Sono altresì considerate pronunce favorevoli anche le sentenze o i provvedimenti giudiziari ad esse equiparati che definiscono la controversia in rito, come -ad esempio- le sentenze che dichiarano la nullità, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso introduttivo, quelle che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ovvero agli atti del giudizio, nonché quelle che dichiarano la cessazione della materia del contendere o la perenzione del giudizio.

9. Nell'ipotesi in cui la difesa sia svolta congiuntamente da un avvocato esterno ed uno appartenente all'Avvocatura comunale viene riconosciuto al difensore interno un importo risultante dalla parcella professionale elaborata secondo quanto previsto dal vigente D.M. Giustizia n. 55/2014 e/o successive modificazioni, riferita al valore minimo ulteriormente ridotto del 25% di ciascuna fase processuale, in riferimento allo scaglione della controversia. Qualora l'apporto rispetto all'attività difensiva svolta dall'Avvocato esterno sia stato modesto, il compenso spettante è pari alla metà del minimo di ciascuna fase processuale, in riferimento allo scaglione della controversia.

10. Nel caso in cui la difesa dell'Ente dovesse essere affidata a due avvocati interni, ciascuno di essi potrà avanzare richiesta di liquidazione per un importo corrispondente a quanto previsto dal vigente D.M. Giustizia n. 55/2014 e/o successive modificazioni, riferita alla metà del valore minimo di ciascuna fase processuale, in riferimento allo scaglione della controversia.

11. Nelle ipotesi di pronuncia giudiziaria favorevole all'Ente che concerna i giudizi amministrativi relativi ad abusi edilizi lo scaglione di valore da prendersi a riferimento è quello "indeterminabile – complessità bassa".

12. Nelle ipotesi di pronuncia giudiziaria favorevole all'Ente che concerna i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa conseguente a violazione delle norme del Codice della Strada, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, all'avvocato che patrocinia la causa -indipendentemente dal valore della controversia e dal grado di giudizio- spetta un compenso forfettario pari ad Euro 60,00 per tutta l'attività difensiva svolta per ciascun grado. In tal caso non trova applicazione il comma 14 del presente articolo.

13. In ogni caso, la misura totale dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato non potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

14. La corresponsione dei compensi professionali comporta la eventuale esclusione, parziale o totale, dell'attribuzione dell'indennità di risultato nel rispetto della vigente normativa contrattuale nazionale e secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa decentrata per il Comparto dei Dipendenti degli Enti Locali e per l'Area della Dirigenza dei Comuni.

15. Il 10% di quanto erogato dall'Amministrazione a favore degli avvocati, per le loro prestazioni professionali, andrà a costituire un fondo di produttività destinato al personale amministrativo assegnato al Servizio Avvocatura, che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva gli avvocati nello svolgimento dell'attività difensiva, concorrendo a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi, e verrà ripartito secondo criteri predeterminati di distribuzione delle risorse accantonate da concordarsi in sede di contrattazione integrativa decentrata.

16. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 i compensi di cui sopra verranno corrisposti con determinazione del Dirigente preposto, con cadenza trimestrale, in riferimento a ciascun giudizio conclusosi favorevolmente, sulla base di richiesta scritta e documentata dell'avvocato che ha patrocinato l'Ente.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 15 PRATICA FORENSE

1. L'Amministrazione consente la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato presso l'Avvocatura comunale.

2. Gli aspiranti alla pratica forense vengono selezionati mediante avviso pubblico con cadenza annuale sulla base di criteri predeterminati dal relativo Regolamento.

3. Il periodo di praticantato non comporta preferenza per l'accesso al ruolo dei professionisti togati dell'Avvocatura comunale e non può durare oltre il tempo previsto per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale stabilito dalla Legge professionale.

ARTICOLO 16

RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

1. Gli atti aventi ad oggetto una controversia giudiziaria, notificati al Comune, devono essere trasmessi a cura del Protocollo Generale immediatamente all'Avvocatura comunale per gli adempimenti di competenza.

2. Su richiesta dell'Avvocatura, i Dirigenti provvedono altresì, in via prioritaria e con sollecita procedura, alla trasmissione di tutta la documentazione, in originale o in copia conforme, inerente la questione contenziosa accompagnata da una riservata relazione esplicativa dei fatti oggetto di controversia.

3. **Gli Uffici sono altresì tenuti trasmettere al legale costituito in giudizio tutti gli atti amministrativi assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'Ente.**

4. **Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, e ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.**

5. Tutti gli Organi, le Strutture Comunali e i Dirigenti alle stesse preposti sono tenuti a coadiuvare e collaborare con l'Avvocatura comunale per la tutela degli interessi dell'Amministrazione.

6. All'Avvocatura comunale non possono essere rifiutati atti o documenti per ragioni d'ufficio, ancorché per ragioni di riservatezza.

7. L'Avvocatura comunale si avvale della collaborazione degli uffici comunali per compiere indagini conoscitive, assumere atti ed elementi di prova, esperire accertamenti tecnici o quant'altro necessario ad assicurare la migliore difesa e tutela degli interessi dell'Amministrazione.

ARTICOLO 17

RAPPORTI CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE

1. **Gli Avvocati del Comune devono rispettare, nei confronti degli Organi di informazione, le norme vigenti ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aprilia, approvato con deliberazione di G.C. n. 1974 del 19.12.2013.**

ARTICOLO 18

CONSULENTI TECNICI

1. Gli Avvocati Comunali, per l'espletamento del loro mandato, si avvalgono della consulenza tecnica dei dipendenti professionisti appartenenti agli uffici comunali, competenti per la materia da

trattare, individuati e designati dal Dirigente del rispettivo Settore, secondo criteri di rotazione e professionalità.

2. Nei casi di assoluta e motivata necessità, il Sindaco provvederà, d'intesa con l'Avvocato incaricato della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, a nominare i Consulenti Tecnici di Parte tra i professionisti esterni all'Ente iscritti negli appositi Albi, tenuto conto dei requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune.

ARTICOLO 19 CASSA AVVOCATURA

1. L'Avvocatura, nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annuali di bilancio determinati nel P.E.G. attribuito alla stessa, dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto e per fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, **quali l'iscrizione delle cause a ruolo, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, la corresponsione dei diritti di copia e cancelleria, nonché** quelle relative all'acquisto di sussidi informativi o di aggiornamento professionale e le altre piccole spese di gestione.

2. La gestione del servizio di cassa è sottoposta alla vigilanza dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, che provvede alle ordinarie verifiche periodiche nonché del Segretario Generale.

ARTICOLO 20 INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla ulteriore normativa vigente in materia per i pubblici dipendenti, si applicano agli Avvocati Comunali -in quanto compatibili- le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza.

ARTICOLO 21 MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Tutte le variazioni al presente Regolamento, che si rendessero necessarie per adeguare le norme ivi contenute a successive modifiche legislative, saranno apportate con deliberazione di Giunta Comunale, rinviando invece alla contrattazione decentrata quelle che si riferiscono alla ripartizione percentuale dei compensi al personale dell'Avvocatura e quelle relative al rapporto tra percepimento dei compensi ed indennità di risultato.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale, recante norme sul nuovo ordinamento forense e sue successive modificazioni.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli incarichi professionali conferiti a far data dal 1 gennaio 2015, nonché -nei casi di cui all'art. 14, comma 3, lettera A e B- alle sentenze favorevoli depositate dopo il 25 giugno 2014.

firma per i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

Regolarità tecnica

F.to *Dott. Rocco Giannini*

Regolarità contabile

F.to *Dott. Francesco Battista*

Letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to *Antonio Terra*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Dott.ssa Elena Palumbo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

16 GIU. 2016

Aprilia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Dott.ssa Elena Palumbo*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Aprilia, li **16 GIU. 2016**



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]

La stessa deliberazione:

[] è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

16 GIU. 2016

Aprilia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Dott.ssa Elena Palumbo*

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Dott.ssa Elena Palumbo*